

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1479

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**
(ZANONE)

(V. Stampato Camera n. 2301)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta del 13 dicembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 1988*

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale
9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei
carabinieri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *a*) dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come sostituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, è sostituita dalla seguente:

«*a*) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonché del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano già adempiuto ai propri obblighi di leva, purché:

non abbiano superato il ventottesimo anno di età, e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serietà di carattere;

siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;

abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a cavallo;

siano in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalità di cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto;

siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo 3;».